



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

Il Giudice di Pace di Pavia, nella persona del dott. Giuseppe Casale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 1027/11 R.G., promossa da Arek Filibian, rappresentato e assistito dagli avv. Irma Poletti e Alessandra Morlotti, presso il cui studio in Pavia, Corso Cairoli, 96, ha eletto domicilio,

-ATTORE -

**CONTRO**

Comune di Pavia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Nadile, elettivamente domiciliato in Pavia, Piazza Municipio, 2,

-CONVENUTO -

Oggetto: opposizione a precetto.

Conclusioni delle parti:

**ATTORE:**

In principalità: dichiarare la nullità della cartella esattoriale impugnata.

In via subordinata: dichiarare e accertare insussistente il credito azionato.

Col favore delle spese.

**CONVENUTO:**

1) dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di dichiarazione che nulla è dovuto all'Ente convenuto dall'attore nella sua qualità di tutore;

2) verificata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarare la legittimazione del Comune di Pavia ad azionare il credito dedotto nella cartella esattoriale impugnata e respingere *in toto* le domande del sig. Arek Filibian, in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando la legittimità della cartella esattoriale impugnata.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
 DI PAVIA

Riscosso il diritto di certificato/copia pari ad Euro 2,98... marca applicata sulla domanda (art. 285 D.P.R. 115/02) Pavia, li 2/8/11

L'ADDETTO

N. RG. 1027/11

N. SENT. 1120/11

N. CRON. 5436

N. REP. /

**DATA DEPOSITO**

05/10/2011

**Oggetto:  
 Pagamento  
 somma**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Arek Filibian ha citato in giudizio il Comune di Pavia per impugnare la cartella esattoriale n. 079 2010 00446011 74, concernente il costo dei buoni pasti consumati presso il Centro Diurno Disabili "Il Naviglio" dal figlio Armen Filibian, di cui egli è padre e tutore.

L'attore ha chiesto anzitutto che questo giudice, in via principale, dichiari la nullità della cartella esattoriale impugnata, in quanto l'importo con la stessa richiesto non attiene ad un suo debito nei confronti del Comune, ma ad una prestazione che riguarda il figlio Armen.

In via subordinata, ha poi chiesto di dichiarare e accertare insussistente il credito azionato, sia perché il Comune di Pavia non è legittimato ad azionare la richiesta nei confronti del familiare dell'assistito, affinché adempia all'obbligo alimentare, sia perché la richiesta di contributi economici ai parenti dei soggetti con handicap in situazione di gravità è illegittima in quanto esplicitamente vietata dal sesto comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000.

Il Comune convenuto ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda concernente la dichiarazione che nulla è dovuto dall'attore in qualità di tutore del figlio, dal momento che l'attore ha conferito al suo difensore procura limitatamente alla tutela della sua posizione personale e non per agire quale tutore del figlio.

Ha sostenuto poi la legittimità della pretesa creditoria, illustrandone diffusamente il fondamento, costituito sostanzialmente dalla circostanza che, nella fattispecie, il servizio mensa non discende da un obbligo istituzionale, né è previsto come gratuito dalla normativa nazionale, ma viene erogato, esclusivamente a domanda individuale, risultando così un servizio erogato per finalità sociali, ma non assistenziali.

Ha eccepito, infine, la pretestuosità dell'affermazione dell'attore che ha sostenuto l'inammissibilità della notifica della cartella esattoriale nei suoi confronti, anziché nei confronti del figlio Armen. Ad avviso del

convenuto, invece, è pienamente legittima la pretesa creditoria nei confronti del tutore, in considerazione del principio, presente nel nostro ordinamento giuridico, per il quale il soggetto incapace è privo di capacità di agire. Ha citato, in proposito, la decisione della Suprema Corte n. 13966/2007 dalla quale si rileva che la notificazione nei confronti dell'interdetto è nulla.

Questo giudice, quanto alla notifica della cartella esattoriale effettuata al tutore e non all'interdetto, ritiene applicabile la decisione del Tribunale di Pavia n. 377/2009, allegata da parte convenuta, intervenuta per un caso analogo tra le stesse parti, per la quale il tutore *“è tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte dal debitore esclusivamente in qualità di rappresentante in tutti gli atti civili, ai sensi dell'art. 357 c.c., con il solo patrimonio dell'incapace e non anche con il proprio, come avverrebbe nel caso divenisse esecutiva la cartella impugnata...Poiché il signor Arek Filibian non è tenuto a rispondere dei debiti altrui, come puntualizzato il materia dall'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 109/1998, la cartella impugnata è illegittima perché non indirizzata al debitore”*.

Tale decisione, ad avviso di questo giudice, ha il pregio di coniugare esattamente la situazione di fatto a quella di diritto sancita nel dato normativo sia comune (art. 357 c.c.) sia speciale (art. 2 d.lg. 31 marzo 1998, n. 109).

Va accolta, pertanto, la richiesta in merito formulata dall'attore.

E va accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata dall'attore, di dichiarare e accertare insussistente il credito azionato.

Il Comune convenuto, infatti, ha fondato la sua richiesta sul “contratto”, sottoscritto dal tutore del convenuto, precisando (pag. 12 della memoria di costituzione e risposta) che *“in ordine a tale rapporto, fin dal momento della richiesta di inserimento il Comune ha sempre avuto come unico interlocutore il ricorrente, proprio in veste di tutore del figlio. A conferma di quanto detto, si consideri che nel caso di specie il contratto di ingresso è stato sottoscritto proprio da Arek Filibian. Conseguentemente, il Comune di Pavia lo ha considerato*

quale referente con riferimento a tutti i rapporti scaturenti da tale "contratto"...

Si osserva poi che il citato contratto reca la sottoscrizione di Arek Filibian con la precisazione che segue "Arek Filibian sottoscrive il presente contratto esclusivamente nella sua veste di tutore dell'interdetto Armen Filibian. Il sottoscrittore dichiara espressamente di non accettare le clausole n. 5 e 7 del contratto".

Ne consegue che il Comune di Pavia, avendo accettato tale riserva, relativa alle "rette mensili" (art. 5) e al loro relativo pagamento (art. 7), non può pretendere le somme indicate nella cartella esattoriale di cui è questione, discendenti dall'invocato contratto, a qualsiasi titolo dovute.

In altri termini, nel caso che ci occupa, è irrilevante stabilire la natura delle prestazioni erogate dal Comune, e cioè se di tipo assistenziale o per un servizio locale a domanda di chi le chiede, perché comunque, non potevano essere richieste a Filibian Arek.

La delicata questione sulla natura delle prestazioni giustifica la compensazione totale delle spese.

P.Q.M.

il giudice di pace di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Arek Filibian contro il Comune di Pavia, così decide:

- 1) dichiara la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata e, conseguentemente, non dovute le somme indicate in detta cartella;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Pavia in data 23/9/11.

IL GIUDICE DI PACE

(dott. Giuseppe Casale)  
*Giuseppe Casale*

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Don.ssa Anna Filippone

Depositata in cancelleria il *02/10/2011*

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Don.ssa Anna Filippone

RICHIESTA *21/09/11*  
*Aut. Giudice*  
N° *1* ..... COPIA  
RILASCIATO *26/09/11*